



10 16242

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1407/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 852 /DA del 30 OTT 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 1 del 04/10/2018 – Di Blasi Vincenzo. Giudizio Ragusa Salvatore/Cas. – Tribunale di Catania RG 90601008/12.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Di Blasi Vincenzo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Ragusa Salvatore dinanzi al Tribunale di Catania;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n°479 del 11/05/2017 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n. 1721, per complessivi € 1.937,53 incluse IVA e CPA;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 3698 del 20/09/2018;

Considerato che l'Avv. Di Blasi Vincenzo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 1 del 04/10/2018 per l'importo di € 1.997,53 compresa IVA e CPA;

Considerato che per mero errore materiale sono state impegnate € 60,00 in meno e perciò occorre integrare l'impegno;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 60,00 sul cap. 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 1 del 04/10/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 1.997,53 all'Avv. Di Blasi Vincenzo c.f. DBLVCN49B22B428D e domiciliato in Via Roma n. 148 – Caltagirone (Ct) tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT85X0200883910000300515165.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 3639-3640 Atto n. 852 del 2018

Impegno assunto Cap. 42 Bil. 2018

Provvedimento 1721/2017

Messina 31-10-18

Il Funzionario 13

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITVNDGRG67M22D960Y**
Progressivo di invio: **39955**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02113230870**
Codice fiscale: **DBLVCN49B22B428D**
Nome: **VINCENZO**
Cognome: **DI BLASI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA N.148**
CAP: **95041**
Comune: **CALTAGIRONE**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

*Fbu 1
04/10/18
Debito 478/01
del 11/5/014
inf. n° 1721/012
Gh 42 € 1837,53
Cesuro
10/10/18*

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero documento: **1**
Importo totale documento: **1997.53**
Causale: **Fattura di vendita**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **314.87**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **62.97**
Imponibile previdenziale: **1574.35**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Causa di risarcimento danni avanti al Tribunale di Catania n. 90601008/2012 R.G. promossa da Ragusa Salvatore c/ Consorzio per Autostrade Siciliane.**
Valore unitario: **2738.00000000**
Valore totale: **2738.00000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riduzione per 50%**
Valore unitario: **-1369.00000000**
Valore totale: **-1369.00000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spese generali ex art. 13, 15%**
Valore unitario: **205.35000000**
Valore totale: **205.35000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1637.32**
Totale imposta: **360.21**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-11-03** (03 Novembre 2018)
Importo: **1682.66**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT85X0200883910000300515165**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **83910**

www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



1582

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. DI BLASI VINCENZO in sostituzione dell'Avv. Salvatore Gentile nel Giudizio dinnanzi alla TRIBUNALE DI CATANIA promosso da RAGUSA SALVATORE c/ CAS.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 479 /DA del 11 MAG. 2017
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. VINCENZO DI BLASI cod. fisc. DBLVCN49B22B828D l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla TRIBUNALE DI CATANIA promosso da RAGUSA Salvatore, in sostituzione per rinuncia dell'Avv. Salvatore Gentile, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. VINCENZO DI BLASI ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 10/1/2017 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", per l'importo di € 1.997,53 inclusa CPA e IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 9100 del 27/04/2017 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 giugno 2017;

Vista la nota prot. 23781 del 04/05/2017 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.06.2017 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. DI BLASI VINCENZO nato a Caltagirone il 22/2/1949 cod. fisc. DBLVCN49B22B428D di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI CATANIA promosso da RAGUSA Salvatore;
- **Impegnare** la somma di € 1.937,53 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Pirrone



TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario Dott. Antonino A. M. Milazzo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **90601008/2012 R.G.A.C.** avente per oggetto "solo danni a cose", promossa da

RAGUSA SALVATORE nato a Cesarò (ME) il 31.07.1979 c.f.: RGS SVT 79L31 C568Q e residente in Cesarò (ME), via Strada Nazionale n. 51, elettivamente domiciliato in San Teodoro (ME) vico I° Vittorio Emanuele n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Antibio, che lo rappresenta e difende per procura in margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina c.da Scoppo, elettivamente domiciliata in Catania via Umberto n. 265, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Blasi che lo rappresenta e difende per procura in comparsa di nuovo procuratore;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa che devono qui intendersi integralmente riprodotti.

All'udienza del 20.09.2018 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.01.2013 il sig. Ragusa Salvatore conveniva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliano (CAS), in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che in data 22.02.10, alle ore 11:45 circa, mentre il sig. Ragusa Gaetano alla guida dell'auto BMW 320 targ. CL077GF, di proprietà del figlio Ragusa Salvatore, percorreva il tratto di strada che dal casello di Fiumefreddo di Sicilia (CT), porta in autostrada A/18, a causa di sostanze oleose presenti sulla sede stradale perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere contro il marciapiede.

Dopo il sinistro è intervenuta la Polizia di Stato di Giardini Naxos la quale ha eseguito gli accertamenti e redatto il rapporto ed una squadra di operai hanno provveduto a cospargere la sede stradale con un solvente.

Con lettere racc. AR del 24.03.10 e 18.01.11, il Consorzio Autostrade Siciliane è stato invitato alla definizione transattiva della controversia ma senza esito ed il suo liquidatore dati gli ingenti danni riportati dall'auto è stato dell'avviso che la sua riparazione sarebbe stata antieconomica, per cui ha consigliato al proprietario la demolizione del mezzo, cosa che è stata fatta.

Deduce l'attore che gli spetterebbe l'integrale risarcimento di ogni danno a qualsiasi titolo patito in conseguenza dell'occorso sinistro, nonché del fermo tecnico e del deprezzamento del mezzo. L'attore chiede di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane, in quanto l'insidia e il trabocchetto sono conseguenza della omessa segnalazione, nonché di mancanza di protezione e vigilanza così da costituire un pericolo per l'incolumità degli automobilisti; condannare il Consorzio Autostrade Siciliane al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, i cui danni al mezzo si indicano nella misura di € 10.000,00, oltre al fermo tecnico ed il deprezzamento del veicolo da liquidarsi anche nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché

gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo; condannare il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese e competenze ed onorario del giudizio.

Si costituisce il Consorzio Autostrade Siciliane dichiarando che le domande di parte attrice sono infondate in fatto ed in diritto, e sono prive di fondamento. In primo luogo rileva il convenuto che il sig. Ragusa non fornisce nemmeno la prova di essere proprietario del veicolo coinvolto nel presunto sinistro, avendo ommesso di allegare una copia del certificato di proprietà, nonché della carta di circolazione. Il deposito di detto documento di circolazione si rende necessario anche al fine di verificare se la vettura di parte attrice fosse regolarmente revisionata quando si è verificato il sinistro.

Parte attrice non fornisce nemmeno la prova che il veicolo BMW 320 targ. CL077GF fosse regolarmente assicurato, ai sensi dell'art. 193 cds., suddetta disposizione normativa dispone: *"Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile"* dispone che *"i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi"*.

La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e quindi decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale.

La domanda di parte attrice è infondata e va per l'effetto rigettata per i motivi di cui in prosieguo.

Invero, nessuna prova, nella pur scarna istruttoria svolta all'interno dell'odierno procedimento, è stata fornita da parte attrice in merito alla dinamica dell'evento lesivo, e al nesso causale che lega tale evento alla responsabilità del Consorzio convenuto.

Infatti, occorre osservare che l'onere della dimostrazione di tali elementi grava sulla parte che si ritiene danneggiata, anche qualora, come nel caso di specie, invochi il paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c.

A tal proposito, va ricordata la sentenza del Tribunale di Milano n. 164 del 08.01.14, la quale, argomentando su un caso analogo, ha chiarito il concetto di insidia, statuendo: *"in tema di responsabilità da cose in custodia, deve rilevarsi che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che*

concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza: ne consegue che deve essere escluso l'obbligo di risarcimento del danno".

Trattasi di assunti oramai consolidati in giurisprudenza, anche di recente ribaditi dal Giudice di legittimità.

Pur in una vicenda attinente l'infortunistica stradale, ma con portata di carattere generale in tema di responsabilità da cose in custodia, e come tale applicantesi anche al caso in oggetto, il Supremo Collegio ha affermato che *"in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso"* (Cass. n. 20757 del 06.10.2010).

Parte attrice, nel caso che ci occupa, si è limitata ad affermare di essere scivolata a causa della presenza di olio; ma nessun supporto probatorio ha fornito a tale affermazione, atteso l'unico teste escusso (Stancampiano Giuseppe) nulla ha saputo riferire, non ricordando i fatti.

Né aiutano, al supporto probatorio delle domande attoree, le foto prodotte e il preventivo di riparazione di un mezzo, che peraltro è stato integralmente demolito.

Non può parte attrice, al fine di esimersi dall'onere probatorio su di essa gravante, invocare le presunzioni affermate in giurisprudenza: esse, infatti, non attengono alla prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso causale, tutti elementi la cui dimostrazione si ancora alla parte attrice; ma bensì, alla dimostrazione dell'elemento soggettivo della negligenza, ossia della colpa, la cui prova il danneggiato non è tenuto a dare, secondo il modello dell'art. 2051 c.c., trattandosi infatti di responsabilità oggettiva, la quale comporta un'inversione dell'onere della prova, e quindi con dimostrazione del caso fortuito, e pertanto dell'assenza della colpa, in capo all'ente custode.

Alla luce delle superiori considerazioni le domande attoree formulate vanno rigettate.

Attesa la controvertibilità delle questioni affrontate, anche alla luce delle motivazioni addotte in punto di rigetto, sussistono gravi ragioni per compensare per intero le spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione,

- 1) **RIGETTA** le domande attoree in quanto infondate.
- 2) **COMPENSA** per intero le spese tra tutte le parti.

Catania, 20.09.2018

Il Giudice Onorario
Dott. Antonino A. M. Milazzo

